Ordinanza n. 93/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

nella persona del G.D. dott. Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 75061 R.G., con riferimento alla istanza depositata in data 26.10.2026 per la riduzione del sequestro conservativo *ante causam*, autorizzato con decreto presidenziale n. 35, del 19.5.2026, e confermato con ordinanza n. 63 del 17.6.2026, a carico di Ente Autonomo Giffoni Experience, Gubitosi Claudio e Barletta Vincenzo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nell'udienza camerale del 5 novembre 2026, con l'assistenza del segretario Andrea De Cicco, il P.M. nella persona del S.P.G. Mauro Senatore, l'avv. Antonio Notaroberto, per delega orale del difensore costituito, per Barletta Vincenzo.

PREMESSO che

- Con decreto presidenziale, n. 35 del 19.5.2026, veniva disposto *ante causam* il sequestro conservativo dei rapporti bancari attivi e dei crediti presso terzi, individuati dalla Procura nell'invito a dedurre del 26.5.2026, riferiti all'Ente Autonomo, a Claudio Gubitosi e a Vincenzo Barletta fino alla concorrenza dell'importo di euro 478.769,995;

- successivamente detto decreto veniva ritualmente notificato dalla Procura ai soggetti terzi individuati, la maggior parte dei quali rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.;

- con ordinanza n. 63, del 17.6.2026, il succitato decreto veniva poi

confermato da questo G.D. fino alla concorrenza del richiesto importo di danno pari ad euro 478.769,995;

- avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo dalla sola Procura, per profili legati all'ammissibilità dello strumento della polizza fideiussoria, ed il relativo giudizio veniva deciso con ordinanza collegiale n. 69, del 10.7.2026, che in parte accoglieva la richiesta della Procura, calibrando l'ammissione al predetto strumento di garanzia, facoltà poi non esercitata dalla parte;

- con istanza del 26.10.2026, Barletta Vincenzo domandava lo svincolo di taluni rapporti bancari ad esso intestati - analiticamente indicati alle pp. 3–5 - eccedenti l'ammontare del danno ascritto, ritenendo quest'ultimo già ampiamente garantito dal vincolo cautelare apposto su beni intestati all'Ente Autonomo Giffoni Experience (un rapporto di conto corrente detenuto da BCC Acquara per euro 372.834,90 e un credito nei confronti della Regione Campania per euro 126.983,01), per il complessivo ammontare di euro 499.817,91;

- all'odierna udienza camerale, l'avv. Antonio Notaroberto si riportava al contenuto dell'istanza depositata chiedendone l'accoglimento mentre la Procura non si opponeva richiamando l'ordinanza n. 35/2026, corretta a mezzo ordinanza n. 91/2026, che aveva già disposto lo svincolo di una serie di rapporti bancari intestati all'Ente Autonomo Giffoni Experience;

CONSIDERATO che

- le esigenze cautelari del sequestro *ante causam* risultano ampiamente soddisfatte dal vincolo apposto e confermato a carico dell'Ente Autonomo Giffoni Experience, il quale nell'invito a dedurre risulta evocato in solido con Gubitosi Claudio e Barletta Vincenzo per una fattispecie di responsabilità erariale;

- nello specifico, il suddetto vincolo cautelare, che attinge il rapporto di conto corrente n. 00639000652_C01_08010082842 - BCC Acquara - intestato all'Ente Autonomo sul quale è depositata la somma esigibile di

euro 372.834,90 unitamente al credito vantato dal medesimo Ente nei confronti della Regione Campania per euro 126.983,01, appare idoneo a garantire l'ammontare del danno richiesto dalla Procura per un totale di euro 478.769,995 per l'ipotesi di condanna degli odierni evocati all'esito del giudizio di merito.

RILEVATO che

- con particolare riferimento al menzionato credito di euro 126.983,01, è la stessa Regione Campania, in sede di dichiarazione del terzo, a qualificarlo espressamente come esigibile anche ai sensi della prassi amministrativa invalsa in relazione all'applicazione di una legge *ad hoc* (la n. 35/1984) riguardante il festival Giffoni;
- l'anzidetta Amministrazione regionale assume, nella vicenda in esame, la duplice veste di parte danneggiata - creditrice per l'ipotesi (eventuale) di condanna all'esito del giudizio di merito fissato per l'udienza del 2.2.2027 e di attuale Soggetto debitore, ampiamente solvibile, della richiamata somma di euro 126.983,01;
- al contempo, non sono stati *ex adverso* allegati dall'organo requirente specifici e concreti elementi idonei a porre, ad oggi, in discussione la liquidità e l'esigibilità del suddetto credito di euro 126.983,01 nonché la sua capacità di rappresentare pronta garanzia in vista della soddisfazione della azionata pretesa erariale in caso di condanna;

RITENUTO che

- in questa fase di esecuzione della misura cautelare antecedente al merito, al fine di contemperare i contrapposti interessi della parte pubblica e della parte privata, evitando così un pregiudizio alla sfera giuridica di quest'ultima, deve trovare necessaria applicazione in via analogica la disposizione di cui all'art. 496 c.p.c. in tema di pignoramento ai sensi della quale: "*Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i*

creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento";

- appare, quindi, opportuno svincolare le seguenti posizioni intestate a Barletta Vincenzo identificate con appositi "*ID rapporto*":

- presso **Banca Generali S.p.a.**
- n. 00833240328R850330060105800000000000000000000;
- n. 00833240328R850005080258600000000000000000000;
- n. 00833240328R850013417583400000000000000000000;
- n. 00833240328R172017059700200000000000000000000;
- n. 00833240328R171017055377600000000000000000000;
- presso **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.:**
- n. 00884060526ACC0930000063810700000000000000000100001;
- n. 00884060526ACC0930000063820900000000000000000100001;
- presso **Banca Sella S.p.a.:**
- n. 026865900232008Z2620F2117N3424IZE2SP;
- presso **Banca di Sassari:**
- n. 015834509011902L1620M1030B0550TLANN8;
- presso **BPER Banca S.p.a.:**
- n. 0158345090100058008870000000355775;
- n. 0450497121100073000200000001331989;
- n. 0450497121100073000827000000092397;
- n. 011532303602210T1920P1838C09999TBAVG;
- n. 015834509011901S1620Z1702D1052USAL1Z;
- n. 0158345090100378008950000000054338;
- presso **Poste Italiane S.p.a. - patrimonio separato Banco Posta:**
- n. 9710388058514O2Q1020E1513C0812DQLYJM;
- presso **Nexi Payments S.p.a.**:
- n. 041070609661903M2120P1140A0341QMBRGA;
- presso **Postepay S.p.a.:**
- n. 9710388058514O2Q1020E1513A0319GQE023;

- presso **Telepass S.p.a.:**

- n. 14070851002000000000000000C186835222;

- presso **Arca Fondi Sgr S.p.a.**:

- n. 07155680155_ARCA_03444211_20090529;

- n. 000000000005001000000000001436000012090.

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza depositata in data 26.10.2026 da Barletta Vincenzo

DISPONE

Lo svincolo degli indicati rapporti dal sequestro conservativo *ante causam* autorizzato con decreto presidenziale n. 35 del 19.5.2026 e confermato con ordinanza n. 63 del 17.6.2026.

Autorizza sin d'ora i predetti Istituti bancari e di risparmio ai conseguenti adempimenti con esenzione da ogni responsabilità.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così provveduto in Napoli, il giorno 5 novembre 2026.

IL GIUDICE DESIGNATO

(Gabriele Pepe)

GABRIELE PEPE
CORTE DEI CONTI
11.11.2026
09:51:43
GMT+01:00

Depositata in segreteria il giorno 11/11/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Valentina Tomarchi)

VALENTINA
TOMARCHI
11.11.2026 10:46:36
GMT+01:00